

CARCERE E DIRITTI

di Franco Corleone

Occorre sempre ricordare che il carcere è il luogo della perdita della libertà, per chi è in attesa di giudizio e per chi si trova nella condizione di espiare una pena. Abbiamo a che fare cioè con un'istituzione totale che quasi naturalmente si caratterizza come luogo di potere e in cui il detenuto è il soggetto più debole. Il carcere rappresenta il deposito finale della Giustizia e sempre più si è cucito addosso l'appellativo di discarica sociale. Basta solo una analisi superficiale della composizione sociale dei 56.000 detenuti presenti in un giorno dell'anno, negli istituti penitenziari italiani per avere la raffigurazione plastica, in carne e ossa, dei portatori delle ferite sociali della nostra società.

Il numero di tossicodipendenti e di immigrati costituisce la grande maggioranza degli ospiti delle patrie galere. Addirittura si può stimare che per reati direttamente o indirettamente riconducibili alla legge sugli stupefacenti sia coinvolta la metà dei detenuti. Ecco il primo di una lunga serie di paradossi: una sola legge delle almeno cinquantamila in vigore nel nostro ordinamento determina una detenzione inutile e iniqua. Nonostante questa realtà terrificante, il governo propone un disegno di legge voluto fortemente dal vicepresidente del consiglio Gianfranco Fini per ragioni elettorale-identitarie di Alleanza Nazionale, che se fosse approvato farebbe esplodere le carceri moltiplicando le incarcerazioni di giovani anche per il mero possesso di uno spinello. Non si può non rilevare che i richiami al garantismo assumono un sapore strano, con il retrogusto della discriminazione e del privilegio.

A parole tutti si dicono d'accordo con il principio che il carcere sia l'*extrema ratio*, ma come si vede per alcuni se ne propone una vera overdose. Sottolineo un altro aspetto gravido di conseguenze, si tratta della invocazione della certezza della pena che mette a rischio l'applicazione delle misure alternative previste dalla legge Gozzini che ha avuto il merito di dare speranza al mondo del carcere, di non essere sepolti vivi ma di poter tenere un legame con il "fuori".

Il precetto costituzionale della finalità rieducativa della pena in funzione del reinserimento rischia così di rimanere una mera disposizione sulla carta, senza effetti pratici e senza concretezza.

Il mio impegno come sottosegretario alla Giustizia nella scorsa legislatura con delega al carcere fu proprio quello di proporre e far approvare leggi e provvedimenti per rompere il destino di un carcere segnato dall'essere un male e di produrre malattia.

A questo tentativo, quello che Adriano Sofri ha definito come pretesa disarmata e disarmante di voler vuotare il mare con il secchiello, fanno riferimento la legge Simeone-Saraceni, la legge per i malati di Aids e quella per le detenute madri, la legge Smuraglia per il lavoro, la norma per l'ingresso del Servizio sanitario nazionale nel carcere e infine l'approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario. In un mio volumetto, "La Giustizia come metafora", di bilancio dell'esperienza di governo, riflettevo anche sull'invito del cardinale Martini a ragionare sul tema del superamento della centralità del carcere e sulla necessità di ripensare la stessa situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità, proprio a partire dalle attuali contraddizioni.

Questa forse troppo lunga premessa ha il senso di inserire la discussione sul ruolo del Garante dei diritti dei detenuti in un quadro concettuale chiaro e non equivoco.

La prima misura del senso riformatore di questa nuova figura sta nella consapevolezza critica di un sistema che come sostiene Sandro Margara, perpetua criminalità, asocialità, patologia. Non si può neppure accettare un compito per favorire una condizione di vivibilità e le possibilità "trattamentali" solo per quelli che in carcere non dovrebbero né entrarci né tantomeno starci.

La scommessa di un carcere trasparente e come luogo di sperimentazione sociale va giocata senza differenziazioni di regime giuridico nemmeno per le aree di massima, media e alta sicurezza e soprattutto rifiutando la logica del contenitore della devianza e dell'emarginazione.

Lavorare per garantire i diritti presuppone la contestazione esplicita dell'ipertrofia del sistema penale e dello stato penale rispetto allo stato sociale. Deve essere chiaro cioè che la denuncia del

sovraffollamento ha un valore politico-culturale e che si risolve con minore ricorso alla detenzione e non con la costruzione di nuove carceri, magari privatizzate.

Non si può dare neppure per un momento l'impressione di essere disponibili a farsi rinchiodare nel recinto della buona amministrazione, delle compatibilità o delle buone intenzioni: il carcere deve accettare la sfida di essere laboratorio di sperimentazione di forme inedite di Stato sociale. Il lavoro positivo di tanti operatori e del volontariato non reggerebbe senza affondare in una visione complessiva del mondo. Risulterebbe cioè impraticabile un riformismo senza riforme e si deve invece riproporre l'urgenza di alcune questioni che pongono discriminanti di civiltà. L'abolizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e il diritto all'affettività, solo per fare due esempi significativi.

Anche la legge per l'istituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, uno specifico Ombudsman, deve avere il segno non della normalizzazione ma della felice ambiguità.

Alessandro Margara, che è stato per un breve periodo capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e a lungo Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha scritto su *Narcomafie* (n.18, luglio/agosto 2003) un saggio sui vantaggi di questa nuova figura, ponendo l'interrogativo se, in presenza del controllo sulla legalità del sistema penitenziario, già affidato alla magistratura di sorveglianza, si giustifichi l'istituzione del difensore civico all'interno delle carceri.

Osserva Margara che, oltre alla scarsa funzionalità degli uffici, sono tre le fondamentali ragioni di debolezza della funzione di controllo del magistrato di sorveglianza sulla legalità del carcere: l'attività assorbente per l'esame delle pratiche relative ai benefici penitenziari (dai permessi alle misure alternative), la diffusa convinzione della magistratura di sorveglianza di uno scarso legame tra gli interventi di propria competenza e il controllo sul carcere, e infine l'idea sempre più prevalente che la terzietà delle decisioni giurisdizionali della magistratura di sorveglianza possa essere turbata dal coinvolgimento personale in un reale controllo della legalità in carcere. Proprio per questi motivi, si apre uno spazio significativo di attività che giustifica l'istituzione del garante. La debolezza del controllo del magistrato di sorveglianza potrebbe essere superata se venisse data esecuzione ad una sentenza della Corte Costituzionale (n. 26 dell'11/2/1999) che prescrive l'adozione di una specifica procedura giurisdizionale in merito ai reclami dei detenuti al magistrato di sorveglianza per violazione dei propri diritti. L'occasione della approvazione della legge sul Garante potrebbe essere colta per adempiere a un obbligo ancora colpevolmente disatteso dal legislatore.

Finalmente il magistrato di sorveglianza tornerebbe ad essere impegnato verso le persone e non solo dalle cartelle!

Il testo unificato predisposto dal relatore della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, pur con alcuni limiti e alcune reticenze, pone le basi di un potere reale attraverso la visita senza autorizzazione degli Istituti, la visione dei fascicoli personali, la verifica della idoneità delle strutture edilizie alla salvaguardia della dignità e al rispetto dei diritti fondamentali, e infine in concorso con il magistrato di sorveglianza vigila che la custodia sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

Io penso che il Garante, mi riferisco ovviamente alla figura che sarà istituita con legge nazionale, debba con assoluta priorità dedicare la propria attenzione alla verifica del rispetto delle leggi che attengono ai diritti dei cittadini reclusi; mi riferisco in primo luogo alle condizioni di vita previste dall'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento di esecuzione delle del 2000 e all'applicazione delle leggi specifiche che hanno ad oggetto diritti fondamentali quali la salute, il lavoro e l'incompatibilità con la detenzione. Particolare attenzione va posta al ruolo specifico che il Garante deve esercitare nei casi di denunce di illegalità subite da un singolo detenuto o in occasione di episodi di violenze e pestaggi come accaduto alcuni anni fa a Sassari.

Più delicato per certi versi si rivela il tema della concessione o del diniego dei benefici penitenziari, perché pone inevitabilmente in discussione il rapporto con la magistratura di sorveglianza con cui si deve instaurare un rapporto di coesistenza e di collaborazione. L'Ufficio del Garante dovrà avere relazioni con l'Amministrazione penitenziaria, con il personale di Polizia Penitenziaria e con le Amministrazioni pubbliche, con le Associazioni di Volontariato per esercitare anche compiti di mediazione e di superamento e risoluzione dei conflitti.

Sono convinto che la figura del difensore civico non dovrà limitarsi a un ruolo di controllo e di denuncia ma anche di promozione gettando un fascio di luce su quanto accade ma soprattutto su quanto non accade nei penitenziari, troppo spesso luoghi del "non fare".

Garante e diritti tra carcere e territorio – Progetto Sportello Giustizia

E' sotto gli occhi di tutti la diffusione di una cultura securitaria e di un clima di imbarbarimento della convivenza civile, e anche per questo l'istituzione della figura di un Ombudsman appare in controtendenza assolutamente positiva.

L'intollerabile numero di suicidi dimostra una tragica insostenibilità della situazione e al di là dell'aspetto non irrilevante dei poteri di questa nuova figura, la sua presenza di per sé potrà costituire un segno di discontinuità e di possibilità di sensibilizzazione della cosiddetta società civile per un progetto di inclusione sociale che sconfigga la logica della recidiva.

In attesa dell'approvazione della legge istitutiva nazionale, si sono verificate le nomine di garanti cittadini e regionali. Questo processo ha una valenza fondamentale di legame con il territorio respingendo quella visione che vuole cancellare il carcere dalla vita della città. Non si deve avere paura del fatto che i garanti cittadini siano privi di potere. Non a caso il giorno della presentazione del mio incarico a Firenze ho fatto riferimento ad una sorta di "profeta disarmato", riprendendo un'espressione straordinariamente icastica. Il problema è come riuscire a esercitare comunque influenza, attraverso l'autorevolezza e la forza della parola. Ma elemento ancora più decisivo può essere rappresentato dalla sollecitazione al Parlamento e dalla sperimentazione di una azione innovativa e dalla predisposizione di una rete che produrrà esperienze da utilizzare e da valorizzare. L'accoglienza, la solidarietà, l'umanizzazione della pena devono essere affermate non come istanze buoniste ma come diritti esigibili nella consapevolezza che la legalità, anche in carcere è un valore da affermare con ancora maggiore intransigenza. Abbattere il muro della separatezza e rompere le barriere create dai falsi miti della sicurezza e della tolleranza zero: ecco il senso di una iniziativa che intende ridare speranza di futuro a un mondo senza parola e senza voce, troppo spesso illuso e deluso.